

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3307

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'interno

(PISANU)

e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2005

—————

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005,
n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti nella regione Campania

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni 2001 e 2002 la chiusura delle discariche in una fase anteriore rispetto alla conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti di combustibile derivato da rifiuti, nonché alla loro attivazione, ha determinato nel territorio della regione Campania una peculiare situazione di emergenza per ovviare alla quale, con più ordinanze di protezione civile, sono stati conferiti poteri straordinari al commissario delegato per l'emergenza rifiuti.

L'azione commissariale ha posto in essere ogni possibile intervento teso a fronteggiare la situazione in questione; tuttavia l'azione commissariale, volta al definitivo superamento dell'emergenza con l'avvio del sistema integrato della gestione dei rifiuti nella regione Campania, rischia di essere seriamente compromessa a causa della mancata riscossione o del mancato versamento, da parte dei comuni beneficiari del servizio di smaltimento dei rifiuti, delle somme derivanti dalla riscossione della tassa sui rifiuti. Il predetto dissesto finanziario incide, inoltre, assai negativamente sulle casse dei comuni a favore dei quali la citata tariffa dovrebbe essere corrisposta, oltretutto per la gestione del servizio, anche quale misura di compensazione ambientale delle somme previste per la presenza sul territorio degli stessi di siti destinati al conferimento dei rifiuti.

Tale situazione rende pertanto necessario ed urgente intervenire tempestivamente al fine di portare a compimento l'azione commissariale e, quindi, di assicurare la prosecuzione dell'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.

Si espone di seguito il contenuto dei singoli articoli di cui si compone l'accluso decreto-legge.

L'articolo 1 prevede l'avvio di una procedura di certificazione che condurrà alla creazione di un titolo idoneo a consentire al commissario delegato medesimo la cessione del credito, vantato nei confronti dei predetti comuni, alla Cassa depositi e prestiti.

In particolare il comma 1 dispone che i comuni inadempienti, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania certifichino al commissario delegato l'ammontare delle proprie situazioni debitorie relative al mancato pagamento degli importi concernenti sia la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, sia le misure di compensazione ambientale.

Il successivo comma 2 prevede in capo al commissario delegato il potere di sostituirsi, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano nei trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, agli adempimenti previsti dallo stesso comma 1.

Il comma 3 dispone che il commissario delegato ceda il credito così certificato alla Cassa depositi e prestiti, che accetta la cessione in esame. Successivamente la medesima Cassa, entro quindici giorni dall'accettazione stessa, dispone per la corresponsione dell'anticipazione delle risorse finanziarie occorrenti al commissario delegato per l'adozione delle conseguenti iniziative di carattere solutorio.

Il comma 4 prevede in capo al commissario delegato l'esercizio di un ulteriore potere sostitutivo, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, modalità e termini correlati alle situazioni debitorie e finanziarie di ciascuno dei soggetti inadempienti. Tale potere consiste nella definizione, con la Cassa depositi e prestiti, di uno specifico piano di rientro delle situazioni debitorie.

Correlata al predetto adempimento è prevista una modalità sanzionatoria della mancata attuazione, anche parziale, del piano di rientro; infatti tale inadempimento autorizza il Ministero dell'interno a ridurre i trasferimenti erariali spettanti ai comuni inadempienti.

Il comma 5, infine, dispone che i comuni, i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentano al commissario delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

L'articolo 2, comma 1, ha lo scopo di consentire l'adeguamento, da parte dei soggetti affidatari, degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti siti a Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia. A tale fine il commissario delegato autorizza le necessarie ed urgenti iniziative per assicurare il funzionamento a norma di legge dei predetti impianti.

Il successivo comma 2 prevede l'esercizio da parte del commissario delegato del potere sostitutivo nel caso in cui i soggetti affidatari non adempiano agli obblighi previsti dal comma 1, da esercitarsi sulla base di apposite procedure di somma urgenza che verranno definite con apposite ordinanze ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il comma 3, infine, prevede la copertura finanziaria dei predetti interventi.

L'articolo 3, per garantire la sollecita attuazione delle attività commissariali in relazione alla individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, dispone al comma 1 che i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano, in termini di somma urgenza, ogni collaborazione ed intervento anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti. Il comma 2 autorizza il commissario delegato ad avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni, anche derivanti dal decreto-legge, di tre sub-commissari cui delegare specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento.

L'articolo 4, al fine di fronteggiare la grave situazione di *deficit* finanziario verificatasi nel settore delle bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della tutela delle acque superficiali, anche in relazione all'utilizzazione delle relative somme per affrontare le esigenze derivanti dall'emergenza in materia di rifiuti in atto nella regione Campania, consente alla regione stessa di trasferire le necessarie risorse finanziarie sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per le bonifiche. Il predetto finanziamento potrà essere effettuato anche tramite apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, con oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione è diretta, nell'immediato, a consentire di effettuale una ricognizione puntuale della situazione debitoria che interessa i comuni della regione Campania che non abbiano provveduto a versare al commissario delegato le somme allo stesso spettanti per il conferimento dei rifiuti prodotti. L'esigenza di avviare una preliminare attività ricognitiva delle posizioni dei diversi comuni costituisce di per sè elemento tale da non consentire una quantificazione dei volumi finanziari in questione, tenuto conto che questo dimensionamento potrà attuarsi solo una volta espletata la ricognizione da parte del commissario delegato.

Occorre peraltro sottolineare che l'assenza, per le obiettive ragioni sopra dette, di una compiuta e verificata determinazione dei predetti volumi finanziari non è comunque destinata ad inficiare il meccanismo finanziario preordinato allo scopo di garantire le occorrenti risorse finanziarie, nè il relativo criterio di copertura.

Infatti, a fronte delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, erogherà al commissario delegato, è previsto che lo stesso, qualora non vi provvedano i comuni interessati, definisca un piano di rientro delle anticipazioni stesse, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi, fondato su un'autonoma capacità di iniziativa impositiva. Ciò, fermo restando che, in ogni caso, qualora tale rimedio dovesse risultare anche soltanto in parte inidoneo allo scopo, verrebbe resa operativa la clausola speciale di salvaguardia, prevista nel provvedimento, che impone al Ministero dell'interno di operare corrispondenti riduzioni nei trasferimenti spettanti ai comuni.

Articolo 2

Il comma 1 prevede che il commissario autorizzi i necessari interventi di adeguamento tecnico-funzionale di taluni impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania da parte degli enti gestori.

Al comma 2 si prevede l'eventuale attività sostitutiva del commissario delegato in caso di inadempienza dei soggetti affidatari di cui al comma 1 nel limite di spesa autorizzato di 20 milioni di euro, entro il quale dovranno contenersi i relativi interventi sostitutivi di miglioramento degli impianti.

Alla copertura finanziaria della predetta spesa, per l'anno 2005, si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinata alla realizzazione dei

programmi di tutela ambientale, il cui stanziamento, confluito nel Fondo per gli investimenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta la necessaria capienza.

Articolo 3

Il comma 2 è destinato a far emergere un'unica ragione di spesa comune all'esigenza di corrispondere i necessari compensi ai previsti tre sub-commissari per la loro opera.

L'importo di tali compensi, che verrà necessariamente a definirsi in sede attuativa della disposizione, non potrà, comunque, che risultare di entità assolutamente modesta e, in ogni caso, troverà capienza nell'ambito delle somme che attengono alla complessiva gestione emergenziale in questione.

Articolo 4

La disposizione prevede la facoltà per la regione Campania di trasferire fondi al commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale.

Il carattere facoltativo della disposizione fa sì che non si renda necessario disporre alcuna copertura finanziaria. La norma viene adottata nel rispetto del patto di stabilità e le operazioni finanziarie autorizzate si riferiscono esclusivamente alla realizzazione di investimenti in linea con l'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005 ().*

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in or-

(*) Si veda altresì, l'Errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005.

dine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Articolo 2.

(Adeguamento degli impianti)

1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di

adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti.

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 3.

(Supporto all'azione del Commissario delegato)

1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

Articolo 4.

(Interventi relativi al settore delle bonifiche)

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000 - 2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima regione può trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – SINISCALCO – PISANU –
MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

